



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 14 marzo 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte.

1) Reclamo calc. ROSSETTI ANTONIO

avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 per violazione del Regolamento Antidoping (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 206/C dell'11.2.2005)

CONFERMA la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta al reclamante a decorrere dal 15.10.2004

2) “ A.S.D. ZOMPO LO SCHIOPPO

avverso decisioni merito gara Antinum/Zompo Lo Schioppo del 15.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 45 del 10.2.2005)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata

3) “ A.S. CAPRINO CALCIO

avverso decisioni merito gara Alzano/Caprino del 23.1.2005 e le sanzioni dell'ammenda di € 110,00 ad essa reclamante e dell'inibizione fino al 10.3.2005 inflitta al Sig. Panzeri Giuseppe (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 10.2.2005)

RESPINTO

4) “ A.C. PERUGIA

in ordine alla corresponsione alla U.P. Isolotto di € 20.600,00 a titolo di premio alla carriera ai sensi dell'art. 99 bis N.O.I.F. relativo al calciatore Brienza Franco (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 16/D – Riunione del 19.1.2005)

RESPINTO

- 5) **Reclamo FALLIMENTO CALCIO COMO** **RESPINTO**
avverso la sanzione della penalizzazione di n. 6 punti nella classifica del campionato 2004/2005 per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., a seguito di deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005)
- 6) “ **Pol. COLLEMARINO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33
avverso la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2006 del signor Veronese Stefano (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Marche – Com.Uff. n. 83 del 3.2.2005)
- 7) “ **S.AGATA LI BATTIATI** **ACCOLTO**, annulla senza rinvio
avverso la sanzione dell'ammenda di € 200,00 l'impugnata delibera ai sensi dell'art. 35 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 52 del 3.2.2005) comma 5 C.G.S.
- 8) “ **A.S. F.C. RIOP SANGIUSEPPESE** **PARZIALMENTE ACCOLTO**,
avverso le sanzioni dell'inibizione per anni 1 e riducendosi ad anni 1 la sanzione mesi 6 al Presidente Sig. Tortora Raffaele, la dell'inibizione inflitta al sig. Tortora penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del Raffaele e confermando nel resto campionato in corso e l'ammenda di € 500,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Campania (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 67 del 10.2.2005)
- 9) “ **A.S. REAL CASTELLUCCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29
avverso decisioni merito gara comma 6 C.G.S. per genericità Assopotenza/Real Castelluccio del 13.11.2004 e l'inibizione fino al 13.4.2005 inflitta al sig. Pane Anastasio (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com Uff. n. 17 dell'1.12.2004)

10) Reclamo A.S. SAN COSTANTINO

RESPINTO

avverso decisioni merito gara Cessaniti /San Costantino del 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 85 del 15.2.2005)

11) Reclamo A.S.D. CANISTRO

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33

avverso decisioni merito gara comma 1 C.G.S.
Mosciano/Canistro del 5.12.2004 e la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005 inflitta al calciatore Valente Stefano (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com.Uff. n. 45 del 10.2.2005)